

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 maggio 2007

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le OO.SS. DIRCREDITO - FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA

premessi che:

- il D. Lgs. n. 252/2005, con cui è stata riordinata la disciplina delle forme pensionistiche complementari, ha definito, tra l'altro, la possibilità per i lavoratori di destinare il proprio TFR alle medesime forme di previdenza complementare cui aderiscono:
 - entro 6 mesi dalla prima assunzione con rapporto di lavoro dipendente;
 - entro il 30 giugno 2007, nei confronti dei lavoratori in servizio al 31 dicembre 2006, che a tale data non avevano già optato per il versamento integrale del TFR al fondo pensioni di iscrizione;
- detta normativa prevede:
 - all'art. 8, 7° comma, lettera b, che in caso di mancato esercizio dell'opzione alternativa per la destinazione del TFR entro i menzionati termini (cd "silenzio-assenso") *"il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva tra quelle previste all'art. 1, comma 2, lett. e), n. 2 della Legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale; ... in caso di presenza di più forme pensionistiche ... il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda"*;
 - all'art. 8, 8° comma, che l'informativa sulla forma di previdenza a cui sarà destinato il TFR in caso di silenzio assenso deve essere fornita entro il 31 maggio 2007 ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà;
 - all'art. 8, 9° comma, che per poter ricevere il TFR dei lavoratori "silenti" gli statuti dei fondi devono istituire un'apposita linea di investimento tale da *"garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR"*;
- i dipendenti di Intesa Sanpaolo sono iscritti a diverse forme di previdenza complementare;
- le Parti, nella loro qualità di Fonti Istitutive dei Fondi di previdenza aziendale di Banca Intesa e di San Paolo IMI avevano identificato quali forme di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti delle due aziende in regime di capitalizzazione individuale e di contribuzione definita, rispettivamente, per i dipendenti di Banca Intesa, il Fondo Pensioni per il Personale non dirigente delle aziende del Gruppo Intesa ed il Fondo Pensioni Aperto Previdsystem, nonché per i dipendenti di San Paolo IMI, il Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI;
- i fondi di cui all'alinea che precede si sono già adeguati o intendono adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005, in particolare dotandosi della "linea garantita" di cui al 9° comma dell'art. 8 sopra citato,

si è convenuto quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Ai sensi dell'art. 8, 7° comma del Decreto Legislativo n. 252/2005 il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti di Intesa Sanpaolo che non eserciteranno nel termine di sei mesi previsto dalla normativa nessuna delle opzioni per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda

sarà destinato, con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine, rispettivamente:

- a) al Fondo Pensioni per il Personale non dirigente delle aziende del Gruppo Intesa, se dipendenti inquadrati tra le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi, già in servizio al 31 dicembre 2006 presso Banca Intesa o assunti da Intesa Sanpaolo a far tempo dal 1° gennaio 2007;
 - b) al Fondo Pensioni Aperto Previdsystem, se dipendenti inquadrati tra i Dirigenti, già in servizio al 31 dicembre 2006 presso Banca Intesa o assunti da Intesa Sanpaolo a far tempo dal 1° gennaio 2007;
 - c) al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI, se dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2006 presso San Paolo IMI.
3. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2. che precede sono applicabili anche nei confronti del personale assunto fino al 31 dicembre 2006 con contratto a termine di durata pari o superiore a 9 mesi o con contratto di inserimento da San Paolo IMI ed ancora in servizio presso Intesa Sanpaolo.
 4. Le previsioni di cui alla lettera c) del punto 2. che precede sono applicabili anche ai dipendenti di Intesa Sanpaolo che risultano iscritti a forme di previdenza complementare a prestazione definita per le quali non siano state previste le modifiche statutarie/regolamentari che consentono il conferimento del TFR.